Centro Studi

Circolazione stradale: le novità della Legge di Stabilità e del Decreto Milleproroghe

di Marco Massavelli
Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

Anche per il 2016, la Legge di Stabilità, Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015, ed entrata in vigore in data 1° gennaio 2016, ha previsto delle interessanti modifiche al codice della strada e alla disciplina della circolazione stradale.
La Legge di Stabilità 2016 è composta da un articolo suddiviso in circa 900 commi.
Al comma 597, è previsto che all'articolo 201, comma 1-bis, codice della strada, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento».

E' quindi ora possibile procedere ad accertamento delle violazioni di cui all'articolo 80 (**circolazione con veicolo non sottoposto a revisione periodica**) e all'articolo 193 (**circolazione con veicolo non coperto da assicurazione RCA)**, codice della strada, anche mediante l'utilizzo di dispositivi e apparecchi di rilevamento, che, collegati in tempo reale con le banche dati di Motorizzazione, sia in presenza degli agenti operanti, sia in modalità automatica, forniscano immediatamente l'informazione che il veicolo non è in regola.
A parere di chi scrive, in tale circostanza, è quindi possibile procedere direttamente all'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie, senza attendere che vengano portati in visione i relativi documenti, a norma dell'articolo 180, comma 8, codice della strada.
Operativamente, quindi, al passaggio di un veicolo, ove presente un dispositivo per il rilevamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, codice della strada, che risulti non in regola, rispetto al controllo effettuato dall'apparecchiatura presso le banche dati della Motorizzazione, sarà possibile notificare il verbale di contestazione della violazione direttamente al proprietario del veicolo o ad altro soggetto di cui all'articolo 196, codice della strada.
Da segnalare che il c.d. decreto concorrenza, in discussione in Parlamento per l'approvazione definitiva prevede già una analoga modifica dell'articolo 201, codice della strada.
La riforma dell'articolo 201, prevista dal decreto concorrenza risulta molto più articolata e completa, in quanto introduce al comma 1-bis, la nuova lettera g-ter) e un nuovo comma 1-quinqies, che riguardano specificatamente l'accertamento della violazione di cui all'articolo 193, codice della strada.

Decreto Concorrenza
Articolo 201, codice della strada

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193.

Il comma 653, della Legge di Stabilità, introduce l'articolo 46-ter, della legge 6 giugno 1974, n. 298:

«Art. 46-ter. - (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non e' in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che e' restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 puo' essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa

o incompleta compilazione determina l'impossibilita' di verificare la regolarita' del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

La suddetta norma merita un approfondimento operativo che verrà presentato su questa Rivista, in un articolo a parte nei prossimi giorni.
Infine il comma 901, prevede che:

Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il decreto legge 179/2012, recante “"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), all’articolo 15, “Pagamenti elettronici”, prevede, nel comma 4, che:

Art. 15
Pagamenti elettronici

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il pagamento effettuato con carte di debito deve essere accettato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche nel caso di aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo (articolo 7, comma 1, lettera f), codice della strada).
I Comuni che hanno realizzato le suddette aree di parcheggio a pagamento dovranno adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta, installati per riscuotere il pagamento della sosta, affinchè essi siano idonei ad accettare non solo i pagamenti in contanti mediante moneta, ma anche le carte di debito.
Si rammenta che è stato pubblicato anche il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative2 (Decreto Milleproproghe 2016) che ha previsto un ennesimo rinvio, consentendo ai Comuni di continuare a potersi avvalere di Equitalia, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali, ed anche per le sanzioni amministrative del codice della strada, fino al 30 giugno 2016.